

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

(Provincia di Grosseto)

Via G. Marconi n. 2

58034 Castell'Azzara

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 18 del 17 luglio 2025

Oggetto: Parere del revisore su modifica Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Il Revisore Unico del Comune di Castell'Azzara Luca Quercioli, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2024, esecutiva ai sensi dell'art. 234 del d.lgs 267/2000;

Premesso che l'art. 7 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

PREMESSO CHE in data 09.07.2025 è pervenuta la richiesta ai sensi dell'art. 239, co.1 lett. b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 2bis del D.L. 174/2012;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate e che risulta applicabile anche alla Tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che il Comune di Castell'Azzara aveva provveduto all'approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 06/08/2020 per recepire all'interno di esso tutte le modifiche normative che erano intervenute nel 2020;

CONSIDERATO che il sopradetto Regolamento TARI è stato ulteriormente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.2 del 26/03/2021, n.12 del 29/03/2022 e da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10/02/2023, al fine di recepire le modifiche normative intervenute;

RICHIAMATO il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";*

PRESO ATTO dell'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale testualmente *"il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione";*

VISTO l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, il

quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

TENUTO CONTO CHE il Bilancio di Previsione 2025-2027 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24/01/2025;

VISTI

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, per quanto di competenza, in ordine alla proposta di Consiglio Comunale di modifica del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Sesto Fiorentino li, 17 luglio 2025

Il Revisore dei Conti
Dott. Quercioli Luca

